REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE

Sent. 16455/2014 92014 92014 12014

 in composizione monocratica, nella persona del giudice Fabio Miccio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49443 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2011 e vertente

TRA

Alitalia SERVIZI S.P.A. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv.

ATTORE

E

LEASYS S.P.A.

rappresentata e difesa dagli avvocati

domiciliata presso il loro studio

CONVENUTO

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss. l.fall.).

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'attrice introduceva il presente giudizio deducendo:

- a) Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.9.2008 la Alitalia Servizi, in quanto parte del gruppo Linee Aeree Italiane s.p.a. posta in a.s. in data 29.8.2008, venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con legge n. 39 del 2004 e successivamente dichiarata insolvente in data 25.9.2008;
- b) Che Alltalia eseguì in favore della convenuta pagamenti per complessivi €. 27.792.96 nel semestre anteriore:
- c) Che più in particolare veniva pagata:
- 1) la fattura del 9.11.2006 di euro 513,66 in data 14.4.2008 con 439 giorni di ritardo;
- 2) La fattura del 6.2.2008 di euro 265,34 in data 8.8.2008 con 100 giorni di ritardo;



- 3) Le altre 17 fatture (per la differenza rispetto al totale revocando) tutte con 5 giorni di anticipo;
- 4) Che la conoscenza dello stato di insolvenza di Alitalia seivizi poteva trarsi dalle vicende inerenti la capogruppo, Alitalia Linee aeree, in ordine alle quali le informazioni di stampa erano copiose ed univoche nel senso di evidenziarne lo stato di decozione.

Concludeva per sentir dichiarare inefficaci i pagamenti citati con condanna alla restituzione.

Si costituiva Leasys s.p.a. (che era successore a titolo universale di Saverent s.p.a., che aveva intrattenuto con Alitalia un rapporto di locazione di autoveicoli senza conducente)) deducendo:

- a) che i pagamenti (di cui non era comunque stata data prova) erano avvenuti nei termini di uso, e dunque non erano revocabili; , atteso che era frequente che Alitalia pagasse con ritardo variabile da pochi giorni ad alcuni mesi (si riportavano a titolo esemplificativo alcuni pagamenti relativi all'annoi 2005 eseguiti con ritardi variabili);
- b) che in ogni caso la scientia decoctionis non poteva farsi desumere dalla insolvenza della capogruppo Alitalia linee aeree (anch'essa perattro non univoca negli articoli di stampa a differenza di quanto controparte voleva far intendere).

Il giudizio non conosceva istruttoria. All'udienza del 7.4.2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

All'azione principale coinvolta nel processo si applica, in ragione del tempo in cui Alitalia venne assoggettate alla procedura concorsuale, l'art. 67 I.fall. nel testo risultante dalle modificazioni rispettivamente recate: dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005; dall'art. 4 del d.lgs. n. 169 del 2007.

In particolare, alla luce del contenuto della difesa di Aeroporti, è da riportare per esteso il testo del terzo comma, lett. a), del citato art. 67 l.fall., secondo cui: "Non sono soggetti all'azione revocatoria:... a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso".

E' dato pacifico tra le parti che tutte le fatture, tranne le prime due, siano stata pagate con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza indicata nella fattura stessa (la contestazione circa il mancato pagamento, per còme formulata da parte convenuta nel contesto della memoria difensiva, appare di mero stile); occorre dunque chiedersi cosa debba intendersi per pagamento avvenuto nei termini di uso.

Ad avviso del giudicante deve intendersi eseguito nei termini d'uso quel pagamento (effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa: la norma non esige affatto che si tratti di pagamento di bene o servizio indispensabile per l'attività stessa) che non solo sia avvenuto con mezzi normali (ossia con denaro contante, bonifico, assegno o strumenti parimenti ordinari, come nella specie) ma anche con una tempistica coerente con il regolamento negoziale accettato dalle parti ovvero, in via subordinata, usualmente in essere tra le parti e, dunque, anch'essa caratterizzata da profili di normalità.

In altre parole pagamento nei termini di uso è certamente quello che interviene – salvo uno specifico e differente regolamento negoziale - in un arco temporale compreso tra la prestazione del servizio (o la consegna del bene) e la scadenza del termine che è prassi indicare in fattura per il pagamento.

Dalla data di esecuzione della prestazione o di consegna del bene alla data di scadenza del termine indicato in fattura il pagamento è in ogni momento dovuto (ai sensi dell'articolo 1183 c.c., difatti, se non è determinato il tempo dell'adempimento il creditore può esigerio immediatamente) e dunque in qualsiasi momento dovesse sopraggiungere interverrebbe in un arco temporale indubbiamente caratterizzato, in diritto, da profili di normalità, perché normale è quel pagamento che interviene dopo l'esecuzione della prestazione ed entro il termine indicato in fattura dal creditore; analogamente può dirsi per pagamenti che dovessero intervenire in un tempo successivo – ma assai prossimo – alla scadenza indicata in fattura.

Anomali, al contrario, dovrebbero ritenersi quei pagamenti che avvengano o in data anteriore alla prestazione del servizio (o alla consegna del bene) ovvero con significativo ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura (purchè non si tratti di significativo ritardo costante, ossia di ritardo divenuto a sua volta, tra le parti, una vera e propria consuetudine).

Ciò premesso, nel caso di specie è di tutta evidenza che i pagamenti siano avvenuti in un ambito di assoluta normalità nel termini sopra indicati (ossia dopo l'esecuzione del servizio ed in coincidenza con la scadenza delle fatture, a nulla rileva stabilire se qualche giorno prima o qualche giorno dopo). Diversamente argomentana

del resto, dovrebbe ritenersi eseguito secondo gli usi solo quel pagamento avvenuto in perfetta coincidenza con la data di scadenza della fattura, tesi manifestamente priva di fondamento logico ancor prima che giuridico.

Due solo pagamento nella specie sono intervenuti al di fuori dei termini di uso (per complessivi 780,00 euro circa) in quanto tardivi di 439 e 100 giorni rispetto alla emissione della fattura, e dunque certamente non coperti dalla citata esenzione.

Anche questi pagamenti, tuttavia, non sono revocabili per carenza del requisito soggettivo.

Parte attrice (sulla quale grava l'onere della prova) fa dipendere la sussistenza di detto requisito unicamente dalla conoscenza dello stato di insolvenza della capogruppo Alitalia Linee Aeree s.p.a.: nulla, difatti, ha dedotto circa un eventuale stato di decozione della società Alitalia Servizi.

Secondo parte attrice, in altre parole, dalla conoscenza dello stato di insolvenza della capogruppo sarebbe derivata automaticamente la conoscenza dello stato di insolvenza di tutte le società del gruppo tra le quali Alitalia Servizi s.p.a.

L'assunto, tuttavia, è infondato,

L'esistenza di un gruppo non determina il venir meno della autonomia giuridica ed economica delle singole società che lo compongono, di tal che è perfettamente possibile che l'una sia insolvente ed altra invece possa proseguire nello svolgimento dell'attività sociale.

Ànche la giurisprudenza, del resto, attribuisce rilievo allo stato di decozione di una parte del gruppo ma solo in concorso con altri elementi: Cass. 11059/2011 difatti ha statuito che "la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società appartenenti at medesimo gruppo, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, se da un lato comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di esse ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società, dall'altro non esclude, ai fini della revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti in favore di un terzo estraneo al gruppo, la possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza delle società del gruppo, o di una loro consistente parte, possa contribuire, con altri elementi indiziari, a formare nel terzo la consapevolezza dello stato di decozione della società che ha compiuto l'atto della cui revocabilità si discute".

Nella specie non è stato allegato e provato alcun ulteriore elemento afferente direttamente la società Alitalia Servizi dal quale poter desumere la consapevolezza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza della società destinataria del pagamento nel momento dell'effettuazione dello stesso.

Spese secondo soccombenza, liquidate tenendo contô che non vi è stata fase istruttoria.

P.Q.M.

- rigetta le domande (di inefficacia e di restituzione) proposte dalla Alitalia Servizi
 s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di Leasys s.p.a.;
- 2) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate in €. 4000,00 per compensi di avvocato, oftre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Roma, 14/1/01/

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ll giudi

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO